



CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

SERVIZIO PRESA IN CARICO, CUSTODIA, GESTIONE ARCHIVISTICA E DIGITALIZZAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E DI SERVIZI ACCESSORI DI CONSULTAZIONE E RIPRODUZIONE DIGITALE E SUPPORTO INFORMATICO

= Da una parte:

- **AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI**, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10 – Palazzo Bompiani - C.F./P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie

= **Ing. Alberto Giordano**, nato a Cassino il 05 ottobre 1972, Codice Fiscale: GRDLRT72R05C034C, per la carica domiciliato presso la sede dell'Azienda, giusta delega, prot. PG.2026.322 del 08/01/2026 del Direttore Generale, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Azienda medesima per la disciplina del contratto

= Per l'altra parte:

Ditta _____.

Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto, dichiarano di voler addivenire alla stipula del presente contratto

PREMETTONO CHE

a) Con decisione a contrarre di cui alla Deliberazione n. ____del ____, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (di seguito denominata Azienda o A.O.U.) ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "Codice") ha indetto una procedura aperta telematica sopra soglia europea per l'affidamento del Servizio di presa in carico, custodia, gestione archivistica e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e di servizi



accessori di consultazione e riproduzione digitale e supporto informatico;

- b) Alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG): _____;
- c) Come previsto dall'art. 84 D. Lgs 36/2023, alla gara veniva data idonea pubblicità e, nello specifico, mediante trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), con avviso sulla GUUE _____, sulla piattaforma SardegnaCAT e sul profilo del committente www.aousassari.it - sezione Albo Pretorio/Bandi e gare.;
- d) Con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata in favore di _____ che ha ottenuto il punteggio complessivo di _____ su 100, per un importo contrattuale di euro _____, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad euro 14.000,00, al netto dell'IVA;
- e) La predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90 co. 1 lett. b) e lett. c) del Codice;
- f) L'aggiudicatario della procedura (di seguito anche "Contraente") è stato sottoposto, con esito positivo alle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento, nonché dei requisiti speciali previsti nell'ambito della specifica procedura in oggetto;
- g) L'Azienda ha consultato la Banca dati nazionale unica in materia antimafia, con prot. n. _____, e si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia dell'Impresa. L'Azienda recederà dal presente contratto qualora sia accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al D.lgs. 159/2011;
- h) Trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto come previsto dall'art. 18, comma 3 del Codice, che è validamente decorso;
- i) Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
- j) Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.



- k) L'obbligo del Contraente di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste, per l'intera durata contrattuale, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, con le modalità e nei termini ivi stabiliti;
- l) Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, l'Azienda e il Contraente potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe rappresentate, confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, e convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 (Norme regolatrici e definizioni)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, l'offerta economica, il Capitolato Speciale d'Appalto e allegati, come modificato dall'offerta tecnica con eventuali varianti migliorative proposte in sede di gara, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Azienda nella procedura di gara;
 - dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale Sardegna Cat dal Contraente e nella suddetta procedura;
 - dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Azienda e il Contraente;
 - dal d.lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
 - dai provvedimenti attuativi previsti dal d.lgs n. 36/2023, adottati dall'ANAC;
 - dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;



- dal d.lgs, n. 81/2008 e s.m.i.;
- dalla legge n. 136/2010;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore, in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dal Codice di comportamento dell'Amministrazione e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2025-2027 adottato ai sensi della legge n. 190/2012.
- dalle normative di riferimento indicate all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Azienda, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezione rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti, della gara prodotti dall'Azienda, prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Azienda.
6. L'Azienda provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 (Oggetto del contratto)

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del Servizio presa in carico, custodia, gestione archivistica e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e di servizi accessori di consultazione e riproduzione digitale e supporto informatico consistente, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nello specifico l'appalto ha ad oggetto:

- a. Ritiro, prima presa in carico e trasporto in locali idonei messi a disposizione dal Contraente della documentazione pregressa (sanitaria ed amministrativa - archivio storico) della AOU di Sassari.
- b. Ritiro periodico, presa in carico, verifica e trasporto nei locali ad uso archivio della eventuale documentazione di nuova produzione prodotta dalla AOU di Sassari.
- c. Deposito, catalogazione, corretta custodia della documentazione pregressa e di quella di eventuale nuova produzione



nei locali ad uso archivio del Contraente;

d. Digitalizzazione on demand dei documenti e fornitura di un sistema informatico di gestione on-line della documentazione clinica, sanitaria e amministrativa;

e. Scarto e macero, alla scadenza di legge, della documentazione non più utile a fini amministrativi;

f. Riconsegna della documentazione archiviata al termine del periodo contrattuale.

2. Il contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dalla fornitura del servizio come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 3 (Durata del contratto)

1. Il contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. È fatta salva la facoltà da parte dell'Azienda di risolvere unilateralmente il contratto, qualora, nel corso della vigenza contrattuale, subentrino nuove aggiudicazioni da parte di altri soggetti aggregatori.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
3. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Azienda che sarà comunicata a mezzo PEC.
5. L'Azienda si riserva di prorogare il contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

ART. 4 (Importo contrattuale)

1. Il corrispettivo dovuto al Contraente per la fornitura oggetto del presente contratto, come indicato nell'offerta economica n. ____ del ____ ammonta a euro ____ (lettere/00) di cui euro 14.000,00 relativi agli oneri di sicurezza, oltre IVA; L'appalto è da intendersi a misura, sulla base dei prezzi indicati nel presente CSA e nei relativi allegati. L'Aggiudicataria si impegna a erogare i servizi fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale stabilito, (base d'asta euro 1.600.000,00) senza poter sollevare eccezioni o avanzare reclami qualora, alla scadenza del contratto, i volumi di attività



effettivamente richiesti risultino diversi da quelli posti a base dell'offerta.

2. Il predetto corrispettivo copre ogni onere relativo alla prestazione del servizio e si intende onnicomprensivo di tutti i costi o delle spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del servizio che comunque dovranno ritenersi a carico del Contraente. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Contraente dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Contraente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, pertanto sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il contraente medesimo di ogni relativo rischio e/o alea

ART. 4.1 (Opzioni e rinnovi)

Il contratto ha durata triennale. Ai sensi dell'Art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023, l'Azienda si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto, a proprio insindacabile giudizio, per un periodo massimo di ulteriori 2 (due) anni, in tal caso il Contraente è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Ai sensi dell'Art. 120 comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione di ulteriori prestazioni aggiuntive della medesima natura e tipologia di quelle oggetto dell'affidamento principale alle condizioni economiche e tecniche previste nel presente contratto.

Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Azienda potrà prevedere l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Contraente non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 (Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente)

- 1) Il Contraente si obbliga ad eseguire il servizio oggetto del presente atto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutti termini, modalità, norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati



con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Azienda.

- 2) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione.
- 3) Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 4) Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda, nonché a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- 5) Il Contraente è tenuto a comunicare all'Azienda ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
- 6) Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Azienda.
- 7) In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto
- 8) Il servizio deve essere svolto dal Contraente con propri mezzi e personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge. In modo particolare deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni vigenti in materia di tutela "Privacy" e della riservatezza dei dati, impegnandosi a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio se non a soggetti autorizzati dalla AOUI di Sassari. È quindi, responsabilità del Contraente, assicurare i livelli di controllo e protezione degli accessi e l'integrità dei dati e, in quanto consegnataria, è comunque unico responsabile, sia civilmente che penalmente della buona tenuta della documentazione.

ART. 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)



- 1) Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- 2) Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributiva non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni
- 3) Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- 4) Ai sensi di quanto previsto da art. 11 comma 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto si procederà ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice.
- 5) Il Contraente inoltre, rimane obbligato ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Contraente si impegna ad osservare il più elevato standard qualitativo e di sicurezza e a rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs 81/2008 e s.m.i. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico del Contraente in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi citati, dà diritto all'Azienda di risolvere il presente contratto. Il Contraente assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forniture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l'Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.

ART. 7 (Obblighi di riservatezza)

- 1) Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo



per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di rapporti attualmente in essere con l'Azienda e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

- 2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3) Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda:
- 5) Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personale", il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 8 (Trattamento dei dati personali)

- 1) Le parti dichiarano di essere informate circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.
- 2) L'Azienda tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet:
https://www.aousassari.it/documenti/11_192_20190408092252.pdf.
- 3) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 4) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una



inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5) Il Contraente e si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli “incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Il Contraente ha sottoscritto il modulo Data Processing Agreement (art 28 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR), richiamato parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegato e si intenderà automaticamente sottoscritto dall'Azienda, in sede di perfezionamento del presente contratto.

ART. 9 (Responsabilità per infortuni e danni - Manleva)

- 1) Il Contraente nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell'Azienda e/o di terzi.
- 2) Si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Azienda sia di terzi.
- 3) Si impegna espressamente a manlevare l'Azienda e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a



seguito di fatti ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.

- 4) È esclusa ogni manleva da parte dell'Azienda in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.
- 5) Il Contraente assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme, ivi compresa la normativa sulla Privacy. Inoltre, si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'AOU di Sassari da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente appalto.

ART. 10 (Subappalto)

- 1) Il Contraente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcune attività oggetto del contratto
- 2) Per le prestazioni rese in subappalto, l'Azienda provvederà ad effettuare il relativo pagamento al Contraente, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del d.lgs 36/2023.
- 3) In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Azienda, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
- 4) Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 5) I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 6) Il Contraente deposita presso l'Azienda il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 7) Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all' Azienda, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:



- Il nome del sub contraente;
 - L'importo del sub-contratto;
 - L'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- 8) Il Contraente deve inoltrare comunicare all' Azienda eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 9) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e il solo responsabile, nei confronti dell'Azienda, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 7 dell'art. 119 del d.lgs 36/2023.
- 10) Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 11) Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall' Azienda inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Azienda. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Azienda, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
- 12) In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda, può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 13) Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023.
- 14) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

ART. 11 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto



della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

- 3) Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 4) Il Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
- 5) Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 6) Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità "ANAC" e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
- 7) L'Azienda verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
- 8) Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere all'ANAC, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo. del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Azienda, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 9) In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad



operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

- 10) In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.

ART. 12 (Garanzia definitiva)

- 1) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di euro ____ (lettere/00), emessa dalla Società ____ in data ____ e resa ai sensi dell'art. 117 del d.lgs 36/2023, in favore dell'Azienda. La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Azienda e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile
- 2) La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'A.O.U. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
- 3) La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, (previa richiesta del contraente). Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
- 4) L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
- 5) L'Azienda ha diritto di avvalersi della garanzia per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

ART. 13 (Penali e rilievi)

Le penali sono dettagliatamente descritte all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.



ART. 14 (Recesso)

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

ART. 15 (Risoluzione)

Il contratto d'appalto potrà essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile, oltre che nei casi previsti da specifiche clausole di risoluzione del contratto contenute in altre parti della documentazione di gara.

ART. 16 (Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito)

- 1) È vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett d), punto 2, del d.lgs. n. 36/2023.
- 2) La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, co. 12 del d.lgs 36/2023.
- 3) In caso di inosservanza da parte del Contraente degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, l'Azienda ha altresì la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 17 (Fallimento del Contraente/appaltatore)

- 1) Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
- 2) Al ricorrere della fattispecie di cui all'art. 110 del Codice, l'Azienda interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 18 (Polizza assicurativa)

È obbligo del Contraente stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente appalto, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per



la copertura di tutti i rischi di cui al servizio appaltato. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Contraente può dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente appalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), e la durata copre il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

ART. 19 (Verifica dell'attività contributiva)

- 1) L'Azienda sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del Contraente, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC) e al pagamento di imposte e tasse al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
- 2) L'Azienda provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC (in corso di validità) in relazione al presente contratto:
 - a) per il pagamento delle prestazioni;
 - b) per il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale

ART. 20 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

- 1) L'Amministrazione individua il Dott. _____ funzionario dell'AOU di Sassari, quale Direttore di esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuale e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché al rilascio della certificazione di regolare esecuzione.
- 2) Salvo diverse disposizioni, l'Azienda di norma effettuerà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 21 (Codice di comportamento)

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento dell'Azienda, adottato con DDG n. 504 del 24/12/2015 e aggiornato con DDG 58/2024, il Contraente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. Per



quanto sopra, il Contraente, in persona del Legale Rappresentante, dichiara di averne preso visione prima della sottoscrizione del presente contratto mediante accesso al seguente url:

<https://www.aousassari.it/index.php?xsl=87&s=11&v=9&c=4119&na=1&n=1&va=2>

ART. 22 (Clausola anti pantouflage)

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, il Contraente, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

ART. 23 (Fatturazione e termini di pagamento)

I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Le fatture devono indicare con precisione le tipologie di servizio espletato, il numero CIG (Codice Identificativo Gara), i riferimenti al contratto, il numero d'ordine NSO, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui deve essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporta ritardi nella liquidazione e nel pagamento senza che nulla sia a pretendere dal fornitore.

Devono essere emesse fatture mensili separate in relazione ai servizi oggetto di offerta economica:

- servizio di archiviazione (ritiro, presa in carico, trasporto, deposito, catalogazione, digitalizzazione, scarto e macero): canone mensile più il conguaglio annuale sulla base dei ml prodotti;
- verifica del contenuto delle cartelle cliniche, sulla base delle cartelle cliniche verificate nel mese di competenza;
- Digitalizzazioni delle cartelle cliniche prodotte su richiesta, sulla base dei fogli f/r riprodotti.

Per quanto concerne la fatturazione dei metri lineari di cui al servizio di archiviazione, il corrispettivo (canone) è erogato su base mensile di importo pari all'80% del canone mensile stesso. Tale corrispettivo sarà oggetto di conguaglio annuale sulla base dei ml, attestati dal Contraente in conformità alle bolle emesse, risultanti al 31 dicembre di ciascun anno di competenza.

Sulla fattura di conguaglio, annuale, saranno imputate a scomputo o ad incremento:

- a) I valori delle misure dei servizi soggetti a pagamento accertate dal DEC alla fine dell'anno di riferimento, sulla base delle



scansioni effettuate e dei metri lineari effettivamente gestiti, che devono essere calcolati con riferimento allo spazio effettivamente occupato dai contenitori misurato sul lato più corto del contenitore stesso moltiplicato per il numero dei contenitori consegnati, i quali a seguito delle operazioni di scarto o dei successivi conferimenti, possono presentare variazioni in diminuzione o in aumento rispetto a quanto previsto;

b) Eventuali penali irrogate dal RUP (su proposta del Direttore dell'esecuzione) nei mesi precedenti.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell'Azienda, della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Azienda non produrrà alcun interesse.

L'obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell'Azienda; per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l'incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell'Azienda. La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, Legge di Stabilità 2015 in materia di applicazione dell'IVA nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello "Split Payment". La fattura emessa a favore di questa Azienda deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato all'Azienda è il seguente: *UFF_Fattura PA- - Codice Fiscale:02268260904 - Codice IPA: UFBW7M.*

ART. 24 (Ultimazione delle prestazioni)

Il Contraente è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, che consentirà lo svincolo della garanzia definitiva prestata a favore di questa A.O.U.

ART. 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Il presente contratto è stipulato a mezzo scrittura privata, in modalità telematica, e conformemente a quanto sancito dall'art. 18 comma 10, del citato d.lgs 36/2023, dal relativo Allegato I.4 e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del



28/07/2023, è soggetto ad imposta di bollo, a carico del Contraente.

ART. 26 (Elezione di domicilio e comunicazioni)

- 1) Ai fini del contratto le parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Viale San Pietro, n. 10 Palazzo Bompiani - Sassari -PEC: protocollo@pec.aou.ss.it
 - Contraente ____ - PEC: _____.
- 2) Ogni comunicazione ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
- 3) Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
- 4) Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato speciale di Appalto, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
- 5) Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC, entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 27 (Conservazione del contratto in formato elettronico)

La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una copia dell'atto idoneamente salvata sul server dell'Ente nonché nell'applicativo Sisar "protocollo/repertorio."

ART. 28 (DUVRI)

L'Azienda ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.lgs 81/2008 e s.m.i., ha redatto il Documento di valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard (VRRS), relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e nel quale sono indicati i costi connessi alle misure atte ad eliminare o, quanto meno, ridurre i rischi rilevanti. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non allegato.

ART. 29 (Foro competente)

Le eventuali controversie relative al presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Sassari. È esclusa



la competenza arbitrale.

ART. 30 (Clausola finale)

Il presente contratto e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Il Contraente dichiara, pertanto, di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, dichiarando che quanto da esso risulta, definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento; dichiara, altresì, di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione finalizzata alla formulazione della propria accettazione. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti, nella loro predetta qualità, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito riportate: ART. 5 (Obblighi generali del Contraente), ART. 8 (Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento), ART. 14 (Diritto di recesso) ART. 15 (Risoluzione del contratto), ART. 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), ART. 29 (Foro competente), ART. 30 (Clausola finale).

ART. 31 (Documenti contrattuali)

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Offerta Economica.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati, ma depositati agli atti dell'Azienda:

1. Deliberazione n. ____ del ____ "Autorizzazione a contrarre";
2. Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del ____ "Aggiudicazione"
3. Patto di integrità
4. Tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Data Processing Agreement;
6. Comunicazione aggiudicazione del _____;



7. Garanzia definitiva, rilasciato dalla Società _____ in data _____;
8. Dichiarazione ai sensi del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991.
9. DUVRI.
10. Offerta Tecnica.

Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e sottoscritto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

LETTO E APPROVATO SI SOTTOSCRIVE DIGITALMENTE

DITTA _____.

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Il Direttore SC Acquisizione Beni e Servizi e Tecnologie

Ing. Alberto Giordano